



Credito d'imposta per il carburante utilizzato nel settore autotrasporto - Disposizioni attuative - Modalità e termini di presentazione delle domande

INDICE

1	Premessa	Pag.	2
2	Soggetti beneficiari	Pag.	2
3	Determinazione del credito d'imposta	Pag.	3
4	Cumulabilità con altre agevolazioni	Pag.	4
5	Presentazione delle domande	Pag.	4
6	Concessione del credito d'imposta	Pag.	4
7	Modalità di utilizzo del credito d'imposta	Pag.	4
8	Irrilevanza fiscale	Pag.	5
9	Controlli e decadenza dal beneficio	Pag.	5



1 PREMESSA

L'art. 3 del DL 18.3.2026 n. 33, conv. L. 13.5.2026 n. 79, ha previsto il riconoscimento di un credito d'imposta per le imprese del settore autotrasporto, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante per effetto della crisi dei mercati internazionali.

La disposizione originaria è stata modificata:

- dagli artt. 1-ter e 1-novies del DL 30.4.2026 n. 63 conv. L. 25.6.2026 n. 113 (in cui è confluito anche l'art. 2 co. 1 del DL 22.5.2026 n. 89, ora abrogato);
- dall'art. 1 co. 4 del DL 27.7.2026 n. 133;
- dall'art. 1 co. 4 del DL 5.8.2026 n. 139;
- dall'art. 1 co. 4 del DL 26.8.2026 n. 153.

Provvedimenti attuativi

Le disposizioni attuative di tale agevolazione sono state emanate con:

- DM 23.5.2026, come modificato dal DM 26.8.2026 n. 183 in corso di registrazione (non ancora pubblicato sulla *G.U.*, ma disponibile sul sito del MIT);
- DM 28.8.2026.

Modalità e termini di presentazione delle domande

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con comunicato 28.8.2026, ha definito modalità e termini di presentazione delle domande per accedere al credito d'imposta.

Chiarimenti

Con FAQ 31.8.2026 sono stati forniti alcuni chiarimenti.

2 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del credito d'imposta in esame (art. 2 del DM 28.8.2026):

- le imprese, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività di trasporto di merci indicate all'art. 24-ter co. 2 lett. a), punti 1 e 3, del DLgs. 504/95;
- le imprese, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, che operano nel settore dell'autotrasporto di persone indicate all'art. 24-ter co. 2 lett. b) del DLgs. 26.10.95 n. 504;
- le imprese esercenti le attività di trasporto di cui alla L. 11.8.2003 n. 218, in materia di noleggio di autobus con conducente.

Tali attività devono essere esercitate con veicoli di classe ambientale Euro V e VI.

L'individuazione dei beneficiari avviene esclusivamente attraverso apposita piattaforma informatica implementata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Autotrasporto merci

La lett. a) dell'art. 24-ter co. 2 del DLgs. 504/95 richiamato riguarda le attività di trasporto di merci, con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitate da:

- persone fisiche o giuridiche iscritte nell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (punto 1);
- imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada (punto 3).

Sono quindi ammesse esclusivamente le imprese iscritte al REN o le imprese straniere esercenti la



professione di trasportatore su strada aventi stabile organizzazione in Italia, mentre sono escluse le imprese che effettuano trasporto merci in conto proprio (cfr. FAQ 31.8.2026).

Autotrasporto di persone

La lett. b) dell'art. 24-*ter* co. 2 del DLgs. 504/95 riguarda le attività di trasporto di persone svolte da:

- enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al DLgs. 19.11.97 n. 422;
- imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al DLgs. 21.11.2005 n. 285;
- imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al DLgs. 19.11.97 n. 422;
- imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al regolamento n. 1073/2009.

Noleggio di autobus con conducente

L'art. 2 della L. 218/2003 definisce le imprese di noleggio di autobus con conducente come le imprese in possesso dei requisiti di accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori che effettuano servizi di trasporto a favore di terzi committenti o offerti direttamente da gruppi pre-costituiti, mediante autobus di cui hanno disponibilità, dietro corrispettivo determinato preventivamente in forma globale per l'intera prestazione.

Esclusioni

L'agevolazione non si applica alle imprese che si trovavano già in difficoltà ai sensi del regolamento (UE) 651/2014, nel periodo contabile precedente il 28.2.2026, salvo le deroghe previste per micro o piccole imprese di cui alla sezione 2.2, paragrafo 66, lett. h) della comunicazione della Commissione C/2026/2593.

3 DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta spetta nella misura massima del 70% della maggiore spesa sostenuta per l'acquisto di gasolio, utilizzato per la trazione dei veicoli nella disponibilità dell'azienda, determinata sulla base dei litri di gasolio acquistati, come risultanti dalle fatture di acquisto, nei mesi da marzo ad agosto 2026, rispetto al prezzo medio rilevato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica per il mese di febbraio 2026.

Calcolo della maggior spesa

La maggiore spesa è determinata in base alla differenza tra la spesa sostenuta per l'acquisto dei litri di gasolio dichiarati dall'impresa, per la trazione dei veicoli ammessi al ristoro nella disponibilità della medesima impresa, e quella che avrebbe sostenuto per l'acquisto del medesimo quantitativo di gasolio al prezzo medio rilevato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica per il mese di febbraio 2026 (pari a 1,39415 euro come precisato nelle FAQ 31.8.2026).

Rilevanza della data di acquisto del gasolio

Secondo quanto chiarito nelle FAQ 31.8.2026, ai fini dell'agevolazione in esame, non rileva la data della fattura, ma la data dell'acquisto del gasolio.

Sono quindi agevolabili le fatture emesse nel mese di settembre 2026, ma riferite a rifornimenti di gasolio effettuati nel mese di agosto 2026.

Sono invece escluse le fatture emesse nel mese di marzo 2026 e riferite a rifornimenti di gasolio effettuati nel mese di febbraio 2026.

Limite delle risorse disponibili

Il credito d'imposta è concesso nel limite massimo, per l'anno 2026, di 386,2 milioni di euro (limite così incrementato, rispetto ai precedenti 364,1 milioni di euro, dall'art. 1 co. 4 del DL 26.8.2026 n. 153).



Qualora le risorse non siano sufficienti, l'importo del credito per ciascuna impresa beneficiaria è riparametrato a tale limite.

Aiuti di Stato

Il credito d'imposta è concesso comunque nel rispetto della decisione della Commissione europea 27.7.2026 n. 5271, ai fini della compatibilità con le norme in materia di aiuti di Stato ed in particolare con la Comunicazione C/2026/2593.

Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

4 CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI

Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Per le agevolazioni riconosciute nell'ambito del quadro temporaneo di cui alla comunicazione della Commissione C/2026/2593, il totale delle agevolazioni fruibili non deve superare il 70% della maggior spesa sostenuta.

5 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per accedere al credito d'imposta i soggetti interessati devono presentare domanda:

- dall'1.9.2026 alle ore 23:59 del 15.9.2026;
- esclusivamente attraverso la piattaforma predisposta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, all'indirizzo <http://www.creditocarburantetrasporto.adm.gov.it>;
- allegando il file_fatture redatto nel formato .xlsx, secondo il modello pubblicato e disponibile sulla medesima piattaforma.

Modalità di accesso alla piattaforma

L'accesso alla piattaforma è effettuato dal titolare della ditta individuale o dal legale rappresentante dell'impresa tramite SPID/CIE.

Una volta autorizzato all'accesso, lo stesso può individuare ulteriori soggetti (incaricati) autorizzati ad operare nella piattaforma per conto della medesima impresa ed identificabili mediante SPID o CIE attraverso il codice fiscale.

6 CONCESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:

- approva, con uno o più decreti direttoriali, il credito d'imposta riconosciuto alle imprese beneficiarie, dando comunicazione dell'importo complessivamente concesso;
- trasmette contestualmente i relativi dati all'Agenzia delle Entrate.

I citati decreti direttoriali sono pubblicati sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Crediti d'imposta richiesti superiori alle risorse stanziare

Nel caso in cui l'importo complessivo dei crediti d'imposta determinato sia superiore al previsto stanziamento, l'importo per ciascuna impresa beneficiaria è riparametrato al limite di spesa.

7 MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 presentando il modello F24:

.....



- attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
- a decorrere dal decimo giorno successivo alla trasmissione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Agenzia delle Entrate dell'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e del relativo credito concesso;
- entro il 31.12.2026.

L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

Inapplicabilità dei limiti annui alle compensazioni

Il credito d'imposta in esame non è soggetto:

- al limite annuale di utilizzo dei crediti d'imposta agevolativi, pari a 250.000,00 euro (art. 1 co. 53 della L. 244/2007);
- al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 2 milioni di euro (art. 34 della L. 388/2000).

8 IRRILEVANZA FISCALE

Il credito d'imposta in esame:

- non concorre alla formazione del reddito d'impresa, né della base imponibile dell'IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del *pro rata* di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

9 CONTROLLI E DECADENZA DAL BENEFICIO

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha facoltà di:

- effettuare tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione dei contributi;
- procedere, in via di autotutela, con la revoca del relativo provvedimento di accoglimento e disporre in ordine alla restituzione all'entrata del bilancio dello Stato del contributo concesso, anche quando si accerti che il cumulo con altri benefici comporti il superamento del costo sostenuto o nel caso in cui, in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari.

Recupero dell'agevolazione indebitamente fruita

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti procede al recupero del credito di imposta indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

Qualora l'Agenzia delle Entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'indebita fruizione totale o parziale del credito d'imposta in esame, ne dà comunicazione in via telematica al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, previo svolgimento delle verifiche di competenza, provvede ad attivare le procedure di recupero.